

Elezione del Consiglio Direttivo della

ASD Porto San Giorgio Runners

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 Premesse

Questo regolamento integra lo Statuto della Asd Porto San Giorgio Runners successivamente indicata come PSGRUNNERS o come Gruppo, limitatamente alle modalità di elezione del Consiglio Direttivo. Per quanto non contemplato nel presente regolamento è necessario fare riferimento allo Statuto.

Art. 2 Composizione del Consiglio Direttivo da eleggere

1. Il Consiglio Direttivo dell'associazione PSGRUNNERS sarà composto da 11 consiglieri eletti tra i soci della PSGRUNNERS. Il nuovo Consiglio direttivo eleggerà il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario (le cui funzioni sono disciplinate dallo Statuto).
2. Per poter essere eletti alla carica di Presidente è necessario essere soci della PSGRUNNERS, da almeno 1 anno (al momento della candidatura alla carica).
3. Per poter essere eletti alla carica di consiglieri è necessario essere soci PSGRUNNERS e da almeno 6 mesi (al momento della candidatura alla carica).

Art. 3 Indizione delle elezioni

1. Il Presidente PSGRUNNERS convoca l'Assemblea plenaria dei soci per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo.
2. La convocazione dell'Assemblea Elettiva, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di apertura delle operazioni di voto e delle modalità generali delle elezioni, viene effettuata mediante comunicato ufficiale inviato a tutti i soci a mezzo posta elettronica e/o messaggio whatsapp e pubblicato sul sito internet www.psgrunners.it entro due settimane prima della data di elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 4 Commissione Elettorale

1. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione formata da 3 membri individuati all'interno dell'Assemblea Elettiva. Essi sorveglieranno il regolare svolgimento delle votazioni. Tra i 3 membri scelti, la neo formata Commissione individua il Presidente e i due scrutatori.
2. Della Commissione elettorale non possono far parte né i Consiglieri uscenti, né tanto meno coloro che si sono candidati alle cariche consiliari.
3. La Commissione sarà assistita dal segretario della PSGRUNNERS o in sua assenza da un membro del Direttivo uscente.
4. Al Presidente della Commissione spettano i compiti di controllo del regolare svolgimento delle elezioni, sorveglianza nel momento dello spoglio delle schede da parte degli Scrutatori, sottoscrizione del verbale (compilato dal segretario uscente del Gruppo) recante i risultati finali delle elezioni.
5. Le schede di votazione, contenenti i nominativi tra i quali i votanti sceglieranno, prima di essere distribuite ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente della commissione e dai due Scrutatori.
6. Le schede sono nulle se:
 - contengono segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il votante; - contengono altre candidature diverse da quelle presentate;
 - eccedono il numero di preferenze attribuibili (11)
 - l'indicazione produce incertezza, anche relativa, sull'identità del candidato;
 - l'indicazione produce incertezza, anche relativa, sulla volontà espressa dall'elettore;

Art.5 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato passivo tutti i soci regolarmente iscritti alla PSGRUNNERS secondo le condizioni espresse nell'art. 2 del presente Regolamento, maggiorenni e che siano legalmente capaci di agire.
2. Hanno diritto di elettorato attivo tutti i soci regolarmente iscritti a PSGRUNNERS che siano ad ogni titolo, maggiorenni e capaci di agire.
3. Il diritto di elettorato attivo e passivo è sospeso in ipotesi di mancato/irregolare versamento della quota associativa alla data della comunicazione di convocazione dell'Assemblea.

Art. 6 Candidature

1. Per essere eletti è necessario presentare la propria candidatura entro 5 giorni prima della data e dell'orario dell'Assemblea Elettiva in modo da preparare le schede per la votazione.
2. La candidatura deve essere presentata al Presidente del PSGRUNNERS utilizzando il modulo che si può scaricare dal sito internet dell'Associazione o si può richiedere direttamente alla segreteria dell'Associazione.
3. Il Presidente uscente, verificata la validità e la regolarità delle candidature e dichiarata l'ammissibilità delle stesse, provvede a redigere le schede delle votazioni.
4. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il numero dei candidati alla carica di consigliere non sia sufficiente, si accetteranno candidature contestuali all'Assemblea che verranno ammesse dopo che il Segretario uscente avrà verificato l'ammissibilità dei candidati.

Art. 7 Verifica dello status associativo di candidati, proponenti e votanti

1. Il Segretario uscente del Gruppo fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status associativo dei candidati, dei proponenti e dei votanti.

Art. 8 Cause di esclusione

1. Dalle candidature ammesse alle elezioni dal Presidente uscente, saranno esclusi d'ufficio dalla Commissione Elettorale i nomi dei candidati che non si trovano nelle condizioni previste dagli art. 2, 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 9 Ritiro delle candidature

1. E' ammesso il ritiro delle candidature entro il giorno dell'Assemblea Elettiva.

Art. 10 Deleghe

1. Gli associati, in caso di impedimento a partecipare personalmente, possono farsi rappresentare in Assemblea Elettiva a mezzo di delega scritta, da altri soci.
2. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 11 Votazioni

1. Ciascun socio o suo delegato, può votare per un massimo di 11 candidati consiglieri. Se nel voto, non vengono rispettate tali prescrizioni, la scheda viene considerata nulla. E' ammessa la scheda in parte bianca (con meno preferenze per i candidati consiglieri).
2. Il voto viene espresso apponendo sull'apposita scheda, a fianco dei candidati scelti, una "X", fino ad indicare al massimo un numero di membri pari a quello che compone l'organo sociale da eleggere.

Art. 12 Schede di votazione e urna elettorale

1. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Ad ogni socio avente diritto di voto, viene consegnata dalla Commissione Elettorale, una scheda con i nomi dei candidati all'elezione del Consiglio Direttivo.
2. Una volta espresso il voto, il socio la riconsegnerà alla Commissione che provvederà a inserirla nell'apposita urna.

Art.13 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio e di spoglio delle schede di votazione hanno luogo nella sede delle votazioni, al termine delle operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale.
2. Ogni voto espresso vale 1 punto. Alla fine delle operazioni di spoglio, la Commissione Elettorale provvederà a compilare l'elenco dei soci votati con accanto il numero di voti riportati.

Risulteranno eletti componenti del Consiglio Direttivo i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, fino al raggiungimento del numero stabilito di componenti per costituire l'organo da eleggere.

Art. 14 Parità di voto

1. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione al Gruppo. Se anche in quel caso la condizione di parità persiste, risulterà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione alla FIDAL

Art. 15 Proclamazione dei risultati

1. I risultati delle votazioni saranno immediatamente proclamati all'Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti attraverso la pubblicazione sul sito internet del Gruppo e affisso in modo visibile all'interno della sede sociale.

Art. 16 Operazioni post elezione

1. Il neo eletto Consiglio Direttivo si riunisce per formalizzare l'inizio del suo mandato.
2. Il neo eletto Presidente provvede ad indicare il suo Vicepresidente e il nuovo Segretario.
3. A seguito dell'indicazione data dal Presidente il neo Consiglio Direttivo procederà all'elezione del Vicepresidente e del Segretario.